



DIRETTIVA n. 5 del 07/07/2021

OGGETTO: Semplificazione dei procedimenti di iscrizione e cancellazione massiva dei domicili digitali delle imprese - modalità di notificazione alle imprese di comunicazioni di avvio del procedimento e dei relativi provvedimenti del Conservatore di cui all'art.37 del D.L.76/2020, e relative cancellazioni e iscrizioni massive delle PEC revocate, inattive, non valide o inesistenti.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

RICHIAMATI i contenuti della propria precedente direttiva n.3 del 07/07/2021, con particolare riferimento al principio di economicità dell'azione amministrativa, all'obbligo del possesso dei domicili digitali da parte delle imprese, alle modalità di notificazione massiva alternative a quelle tradizionali, all'obbligo per le pubbliche amministrazioni dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, agli obblighi di pubblicazione all'Albo *on line* di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale da parte delle pubbliche amministrazioni, agli obblighi di contenimento della spesa pubblica;

RICHIAMATE le norme ivi contenute, con particolare riferimento agli artt.1, 8 e 21-bis della Legge 241/1990, all'art.6 comma 1 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. (C.A.D.), all'art.32 c.1 della Legge 69/2009, all'art.1 commi 590 e ss della Legge 160/2019;

VISTA la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii. sul riordino delle Camere di Commercio, e in particolare, il regolamento di attuazione dell'art.8 approvato con D.P.R. n.581/1995;

VISTO l'art.37 del D.L. 76/2020 che disciplina i procedimenti relativi ai casi di cancellazione dal registro imprese di PEC revocate, inattive o invalide nonché i procedimenti di assegnazione (iscrizione) di domicili digitali alle imprese che ne risultino prive;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le relative procedure in chiave semplificativa, in funzione delle modalità di notifica in modo massivo sia delle comunicazioni di avvio del procedimento che delle consequenziali determinazioni del Conservatore;

CONSIDERATO che i summenzionati articoli, alle condizioni ivi previste, consentono di poter notificare le comunicazioni di avvio dei vari procedimenti ed i consequenziali provvedimenti amministrativi ad una pluralità di soggetti con modalità più agevoli e meno dispendiose;

VISTO che il già citato art.37 del D.L. n.76 del 16/07/2020, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 c.1 della Legge 120 del 11/09/2020, ha ribadito l'obbligo per tutte le imprese societarie e individuali di dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata quale domicilio elettronico certificato (P.E.C.), e cioè di un domicilio digitale con pieno valore giuridico e di comunicarlo per l'iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi, rispettivamente, dell'art.16 commi 6, 6-bis e 6-ter del D.L.185/2008 e ss.mm.ii. e dell'art.5 commi 1 e 2 del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii.;

RITENUTO OPPORTUNO altresì disciplinare le modalità operative relative alle cancellazioni massive delle P.E.C. revocate o invalide delle imprese e alle assegnazioni (iscrizioni) massive dei domicili digitali ai sensi dell'articolo 37 del D.L.76/2020;



VISTE le specifiche modifiche apportate dal comma 1 dell'art.37 succitato ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art.16 del D.L. n.185/2008 per quanto concerne le imprese societarie;

VISTE le modifiche apportate, allo stesso modo e in maniera pressoché simile, dal comma 2 del succitato art.37 al comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n.179/2012 per quanto concerne le imprese individuali;

PRESO ATTO che, ai fini delle comunicazioni di avvio del procedimento e delle relative determinazioni del Conservatore, tra le due normative, rispettivamente riferite alle società ed alle imprese individuali, non c'è perfetta simmetria procedurale, soprattutto con riferimento ai casi in cui le imprese non possiedono affatto la PEC (perché non l'hanno mai denunciata o perché cancellata d'ufficio), in considerazione del fatto che in tali casi, solo per le ditte individuali è prevista la previa diffida ad adempiere nell'iter procedimentale (indicazione non prevista per le società);

CONSIDERATO che è necessario uniformare il procedimento amministrativo sia per le società che per le ditte individuali in funzione delle modalità di notifica agli interessati delle comunicazioni di avvio del procedimento e delle consequenziali determinazioni del Conservatore;

RITENUTO, alla luce delle norme su richiamate e riconducibili all'art.37 del D.L.76/2020, che la pubblicazione all'Albo Camerale, sia delle comunicazioni di avvio del procedimento, sia dei consequenziali provvedimenti del Conservatore, per un periodo continuativo di 30 giorni, consente l'ampia diffusione della notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione;

EVIDENZIATO che l'Albo Camerale è "on line", consultabile nel sito internet www.fg.camcom.it;

CONSIDERATO che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi procedurali a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

RILEVATO che è possibile estrarre ed elaborare, a mezzo dell'applicativo fornito da Infocamere s.c.p.a. "Cruscotto PEC", elenchi di imprese che non possiedono la PEC attiva e valida;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di effettuare le comunicazioni massive di avvio del procedimento relativo alle iscrizioni delle cancellazioni massive delle PEC revocate o inattive, mediante la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Camerale;
2. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento con annotazione sulla *homepage* del sito camerale;
3. di adottare le determinazioni del Conservatore per le cancellazioni massive delle PEC revocate o inattive decorsi 30 giorni (previsti per la presentazioni di eventuali memorie) dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo *on line* della comunicazione di avvio del procedimento, e di pubblicarle all'Albo *on line* per 30 giorni consecutivi;
4. di iscrivere la cancellazione delle PEC revocate decorsi 8 giorni dal termine ultimo di pubblicazione all'Albo Camerale, a mezzo dell'applicativo "Cruscotto PEC" messo a disposizione da Infocamere s.c.p.a.;
5. di assegnare direttamente e massivamente d'ufficio tramite Infocamere s.c.p.a. i domicili digitali a valere solo in ricezione e disponibili nel Cassetto Digitale dell'impresa;



AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

6. di pubblicare, con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alle comunicazioni di avvio del procedimento e alle consequenziali determinazioni del Conservatore in precedenza descritte, l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione con l'indicazione del numero REA, del numero di iscrizione nel Registro Imprese, della denominazione dell'impresa e della PEC revocata/inattiva/invalida o non conforme alle disposizioni di legge;
7. di stabilire che il momento di perfezionamento delle notifiche degli atti e provvedimenti è costituito al massimo dal termine ultimo di pubblicazione all'Albo *on-line*;
8. di evidenziare che, ai sensi del comma 6-ter dell'art.16 del D.L.185/2008 e del comma 2 dell'art.5 del D.L.179/2012, così come novellati dall'art.37 del D.L.76/2020, contro il provvedimento del Conservatore di cancellazione delle PEC revocate, l'interessato può ricorrere, entro 8 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese ex 2189 c.c.;
9. di evidenziare che le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio di PEC multiple tra imprese o di PEC multiple dei professionisti vengono effettuate ai sensi dell'art.2190 c.c.;
10. di utilizzare l'applicativo di Infocamere s.c.p.a. "Cruscotto PEC" come fonte unica dei dati, sia per l'estrapolazione delle imprese oggetto di procedimenti massivi relativi a quanto previsto nella presente direttiva, sia per rispondere all'esigenza di ridurre il potere discrezionale degli uffici nell'individuazione delle imprese oggetto di comunicazioni massive tese a sollecitare adempimenti verso il registro imprese ai fini della presente direttiva.

La presente direttiva è inserita in modo permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia nell'Area delle Direttive del Conservatore.

Il Conservatore del Registro delle Imprese

dott.ssa Lorella Palladino

firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005